

LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1990, n. 32

Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale

(b.u. 4 dicembre 1990, n. 54)

Capo I *Disposizioni generali*

Art. 1 *Finalità*

1. In conformità agli indirizzi generali del piano urbanistico provinciale, la Provincia autonoma di Trento promuove la conservazione del patrimonio ambientale, culturale ed artistico, nonché la tutela e la valorizzazione delle attività turistiche, assolvendo nel contempo finalità di sostegno occupazionale.

Art. 2 *Interventi*

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale provvede:

- a) al recupero e valorizzazione di aree di particolare interesse ambientale;
- b) al ripristino ambientale di aree pertinenti a fiumi, torrenti e laghi;
- c) alla bonifica e risanamento di aree dissestate, cave dismesse e discariche abbandonate;
- d) alla realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri turistici, di aree di sosta, nonché all'adeguamento e normalizzazione della segnaletica turistica;
- d bis) alla realizzazione dei tratti di collegamento necessari al completamento dei percorsi in mountain bike previsti dall'articolo 22 bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), nonché all'eventuale cura e mantenimento della rete provinciale di questi percorsi, limitatamente ai tratti per i quali non ci sono altri soggetti impegnati a provvedere alla loro manutenzione;
- e) alla conservazione di particolari beni rientranti nel patrimonio ambientale, artistico e storico-culturale;
- f) all'animazione culturale in tema ambientale, da realizzarsi in particolare tramite l'informazione ed il supporto alle attività didattiche nella scuola, nonché all'attivazione di iniziative seminariali di studio e di divulgazione e, altresì, attraverso compiti di prevenzione intesi alla salvaguardia e corretta fruizione del patrimonio ambientale e storico-culturale, avvalendosi della figura professionale dell'operatore ambientale;
- g) all'attuazione della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49, per quanto riguarda la sola parte relativa alle piste ciclabili di interesse provinciale;
- h) alla manutenzione tramite attività di recupero ambientale di aree circostanti ai centri abitati al fine di prevenire eventi calamitosi;
- i) all'attuazione di interventi di ripristino ambientale di aree interessate a provvedimenti di esecuzione forzata previsti dalla legislazione provinciale;
- l) all'arredo a verde di scarpate, svincoli stradali, aree di raccolta di rifiuti solidi urbani e depuratori;
- m) all'effettuazione di indagini, studi e ricerche nel campo ecologico-ambientale, anche

con riguardo al risparmio energetico, all'agricoltura ed alle reti idriche;
m bis) alla raccolta di biomassa legnosa per scopi energetici.

2. *omissis* ⁽¹⁾

Art. 3
omissis ⁽²⁾

Art. 4
Programma annuale attuativo

1. *omissis*
2. *omissis*
3. *omissis*
4. *omissis*
5. *omissis*
6. *omissis*
7. *omissis*
8. *omissis*
9. *omissis*

10. Al fine di fronteggiare particolari emergenze sociali, la Provincia è autorizzata ad assumere spese per la progettazione e la realizzazione di interventi o programmi di intervento, anche diversi da quelli indicati dall'articolo 2, mediante il servizio ripristino e valorizzazione ambientale.

10 bis. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può condizionare l'inserimento degli interventi negli strumenti della programmazione provinciale all'assunzione, da parte degli enti pubblici interessati, dell'impegno ad assicurare una compartecipazione alla spesa nella misura stabilita dalla deliberazione medesima ⁽³⁾.

Capo II
Istituzione del servizio ripristino e valorizzazione ambientale

Art. 5
omissis ⁽⁴⁾

Art. 6
omissis ⁽⁵⁾

Capo III
Attuazione degli interventi

Art. 7
Attuazione degli interventi mediante affidamento

1. Alla progettazione e all'attuazione degli interventi, la Giunta provinciale provvede,

di regola, in relazione alle finalità sociali di cui all'articolo 1, mediante l'affidamento tramite apposite convenzioni con i comuni o loro consorzi, cooperative di produzione e lavoro o loro consorzi e cooperative sociali o loro consorzi, in possesso dei requisiti di affidabilità tecnico-economica e di specifica esperienza e competenza nei rispettivi ambiti di attività.

1 bis. Per l'attuazione degli interventi tramite i soggetti convenzionati sono utilizzati i principi del collocamento mirato e individualizzato, al fine di rispondere alle attitudini, potenzialità ed esperienze lavorative pregresse dei lavoratori, tenendo conto delle loro condizioni fisiche e psichiche e al contempo delle richieste d'intervento inoltrate dagli enti.

1 ter. I soggetti convenzionati assumono i lavoratori appartenenti a particolari fasce deboli, i disoccupati iscritti alle liste di collocamento e, relativamente ad attività di studio, ricerca e catalogazione, giovani neo-diplomati o neo-laureati. Per l'assunzione dei lavoratori ai sensi di quest'articolo con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della commissione provinciale per l'impiego e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabilite le tipologie di lavoratori appartenenti a particolari fasce deboli, i requisiti di accesso, i criteri di selezione, le modalità di assunzione e i limiti di permanenza dei lavoratori nell'ambito dei lavori socialmente utili, anche in relazione al grado di difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro ordinario e alle modalità di attivazione. Tra i criteri di selezione del lavoratore può essere compreso, purché non abbia carattere prevalente rispetto agli altri criteri, l'indicatore della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza determinata ai sensi dell'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3. In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale la commissione provinciale per l'impiego stabilisce la durata dei contratti in relazione alla tipologia di mansione assegnata ai lavoratori e agli ambiti di svolgimento dell'attività lavorativa. La permanenza nel sistema dei lavori socialmente utili non può eccedere il momento di raggiungimento del primo requisito utile per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia.

1 quater. I lavoratori indicati nel comma 1 ter sono inquadrati nell'ambito di un comparto unico di lavori socialmente utili provinciali, per realizzare gli interventi previsti da questa legge. Per le mansioni ad essi attribuite resta ferma l'applicazione del principio dell'equivalenza delle mansioni previsto dall'articolo 2103 del codice civile.

2. Fatta salva la normativa in materia i lavori pubblici, nei casi stabiliti nel piano annuale di cui all'articolo 4 può farsi luogo all'affidamento mediante contratti di appalto anche in favore di imprese in possesso dei necessari requisiti, diverse da quelle individuate nel comma 1.

3. Gli interventi e la relativa progettazione esecutiva, nonché la conseguente attività di manutenzione e gestione, ove previsto dal programma annuale di cui all'articolo 4, possono altresì costituire oggetto di concessione amministrativa di beni pubblici di servizi ovvero di costruzione e gestione di opere. In tali ipotesi, il concessionario è scelto tra i soggetti di cui al comma 1, in relazione alle finalità ivi indicate, salvo ricorrano specifiche ragioni individuate dal piano medesimo.

4. Qualora l'affidamento di cui al comma 3 abbia ad oggetto anche la progettazione esecutiva, l'attività di esecuzione è subordinata all'approvazione del progetto da parte della Giunta provinciale ⁽⁶⁾.

Art. 8

Lavori in economia

1. Il servizio ripristino e valorizzazione ambientale può provvedere direttamente alla progettazione esecutiva e, previa autorizzazione della Giunta provinciale, alla realizzazione in economia degli interventi programmati, che consistano in opere o lavori di minima

entità o in attività di mera manutenzione, di fronte alla comprovata impossibilità dell'affidamento a terzi.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, il servizio può altresì provvedere allorché si tratti di interventi che rivestono particolare urgenza, anche se non previsti in sede di programmazione.

3. Per l'esecuzione degli interventi previsti nei commi 1 e 2, la Giunta provinciale può assumere personale operaio con contratto di diritto privato secondo le norme di trattamento economico previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, prescindendo da quanto disposto dall'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1959, n. 22, concernente "Stato giuridico degli operai giornalieri assunti per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta".

Art. 8 bis

Disposizioni in materia di personale

1. Il personale assunto ai sensi di questa legge e dell'articolo 88 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), per il quale la competente unità operativa di medicina legale abbia accertato la sopraggiunta inidoneità allo svolgimento delle proprie mansioni o di mansioni comunque compatibili, in luogo del licenziamento può essere collocato presso cooperative o loro consorzi convenzionati con la struttura provinciale competente in materia di ripristino e valorizzazione ambientale.

2. Le modalità e i criteri per l'attuazione di quest'articolo sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale ⁽⁷⁾.

Art. 9

Vigilanza, direzione e collaudi

1. Nei casi di cui all'articolo 8 spetta al servizio ripristino e valorizzazione ambientale il compito di vigilare sulla regolare esecuzione degli interventi e sulla successiva eventuale attività di manutenzione e gestione.

2. La direzione dei lavori, ove necessaria, è di norma affidata a funzionari tecnici del servizio ripristino e valorizzazione ambientale, ovvero può dalla Giunta provinciale su proposta del dirigente del servizio, essere affidata ad un professionista esterno. Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'articolo 7 il direttore dei lavori è scelto d'intesa con il concessionario.

3. Gli interventi sono soggetti ad accertamento della regolare esecuzione ai fini della liquidazione del corrispettivo pattuito.

4. L'accertamento di cui al comma 3 si esegue, anche in deroga alle norme sui lavori pubblici, mediante certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ove nominato, ovvero da un funzionario del servizio ripristino e valorizzazione ambientale, designato dal dirigente del servizio stesso.

5. Ove il rapporto abbia ad oggetto prestazioni di particolare contenuto tecnico, può provvedersi alla nomina di un collaudatore ovvero di apposita commissione di collaudo, di tre componenti, scelti anche fra i dipendenti provinciali in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative in relazione all'oggetto e alla natura della prestazione.

6. Il collaudatore o la commissione provvedono al collaudo nel termine di 60 giorni dalla nomina.

Capo IV
Norme transitorie e finanziarie

Art. 10 - Art. 11
omissis ⁽⁸⁾

Art. 12 - Art. 13
omissis ⁽⁹⁾

Art. 14

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

NOTE

- (1) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 8 maggio 1995, n. 6, dall'art. 15 della l.p. 30 marzo 2010, n. 7, dall'art. 41 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 e dall'art. 25 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20.
- (2) Articolo abrogato dall'art. 25 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20.
- (3) Articolo così modificato dall'art. 27 della l.p. 28 gennaio 1991, n. 2, dall'art. 4 della l.p. 22 dicembre 2004, n. 13 e dall'art. 25 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20. Le norme del presente articolo in materia di programmazione degli interventi non sono più efficaci, secondo quanto prescrive l'art. 21 del d.p.g.p. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg, ai sensi dell'art. 10 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3.
- (4) Articolo integrativo dell'allegato C alla l.p. 29 aprile 1983, n. 12.
- (5) Articolo abrogato dall'art. 25 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20.
- (6) Articolo così modificato dall'art. 15 della l.p. 30 marzo 2010, n. 7, dall'art. 66 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 e dall'art. 25 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20. Vedi però l'art. 17 del d.p.g.p. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. Per l'attuazione del comma 1 ter vedi le deliberazioni della giunta provinciale 20 novembre 2015, n. 2049 e 26 febbraio 2016, n. 215.
- (7) Articolo aggiunto dall'art. 51 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2.
- (8) Articoli abrogati dall'art. 25 della l.p. 30 dicembre 2015, n. 20.
- (9) Disposizioni finanziarie.